

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1636 del 07/04/2021 |
| Oggetto | DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - AUTODEMOLIZIONE GRILLI E C. DI GRILLI GIORGIO E PASSANTI ANDREA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA) VIA REALE N. 62 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-1633 del 01/04/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Fabrizio Magnarello |

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 – L.R. N. 13/2015 – **AUTODEMOLIZIONE GRILLI E C. DI GRILLI GIORGIO E PASSANTI ANDREA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA REALE N. 62 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- *la Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la nota della Direzione Generale Arpae del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'Arpae dalla L.R. 30/07/2015, n.15;
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale ARPAE n. 5950 del 16/11/2018 la Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399) con sede legale e impianto in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, veniva autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e fino alla data del 30/09/2020, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso;
- l'Autorizzazione n. 5950 sopracitata è comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata in data 30/03/2020 (nota ns. PG. 48082), successivamente integrata, ai fini dell'avvio del procedimento in data 08/06/2020 (nota ns. PG 81801) con cui la Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399) con sede legale e impianto in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, richiedeva il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale n. 5950 del 16/11/2018;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 10547/2020, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, via Reale n.62, la ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc svolge attività di gestione rifiuti nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi, costituiti da *veicoli fuori uso* identificati con codici EER 160104* e 160106, mediante operazioni di *messa in sicurezza e demolizione*, riconducibile pertanto alla fattispecie di "*centro di raccolta*" di cui al D.Lgs n. 209/2003

e smi, comprese operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi prodotti dall'esercizio dell'attività;

- l'istanza di rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 08/06/2020, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione con nota ns. PG. n. 79567/2020;
- si riuniva in data 23/06/2020 l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi., da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 09/07/2020 con ns. nota PG n. 99190, con sospensione dei termini del procedimento, in merito agli aspetti di compatibilità al PTCP, alla matrice rifiuti e alla conformità dell'attività alla normativa antincendio;
- in data 12/10/2020 (ns. PG. 146750) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 03/11/2020 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata con ns. nota PG n. 147561 del 14/10/2020, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, con prescrizioni, da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza, restando da acquisire la comunicazione dell'avvenuto deposito, da parte del proponente, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - ✓ parere favorevole espresso dall'Unione della Bassa Romagna (ns. PG. n. 160192 del 05/11/2020) relativamente alla valutazione di impatto acustico e alla matrice scarichi idrici (comprensivo di prescrizioni fornite da Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato) e agli aspetti di rilevanza urbanistico edilizia in merito ai quali non si ravvisano elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti (ns. PG. n. 165540 del 16/11/2020);
 - ✓ parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG. 162233 del 10/11/2020) non prefigurandosi incrementi del valore del bene esposto alla pericolosità idraulica che caratterizza l'area;
 - ✓ parere favorevole della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG. 153497 del 23/10/2020) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente;
 - ✓ parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (ns. PG. 167900 del 19/11/2020);In data 28/10/2020 (ns. PG. 155635) veniva acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria fornita dal Servizio Territoriale Arpae di Faenza Bassa Romagna per le matrici rifiuti;
- rispetto all'impegno assunto in sede di Conferenza dei Servizi del 03/11/2020, la Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc, in data 22/03/2021, ha comunicato a questo Servizio, l'avvenuto deposito presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) che di fatto risulta quale autorizzazione ad esercire l'attività conformemente a quanto previsto dalla normativa antincendio ai sensi del DPR 151/2011 (nota ns. PG n. 44937);
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi, in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), nei confronti della Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 159/2016; Questa ARPAE può procedere al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione, per il Sig. Passanti Andrea (Amministratore Ditta) di autocertificazione attestante che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATE le norme speciali di settore che disciplinano la materia:

- *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente *primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso*;
- *D. Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III* in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- DGR della Regione Emilia-Romagna n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Pasanti Andrea Snc (P. IVA: 01331720399), per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- operazioni di autodemolizione R13 – R4

potenzialità complessiva dell'impianto: 2000 t

superficie complessiva impianto al netto delle aree verdi: 1.000 m²

importo garanzia finanziaria:

2000 t x 10,00 €/t + 1.000 m² x 30,00 €/m² = € **50,000,00**

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- ✓ i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ✓ per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e quella del 15/05/2020;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399) con sede legale e impianto in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, l'Autorizzazione Unica (AU) per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 2a) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
Costituiscono modifica sostanziale:
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
3. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 50.000,00**.
La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
5. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. Di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae di Faenza Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza.
8. DICHIARA che:
 - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del DLgs n. 209/2003 e s.m.i è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

| Tipologia | Codice EER |
|---|------------|
| Veicoli fuori uso | 16 01 04* |
| Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | 16 01 06 |

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **2.000 tonnellate/anno**. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) è fissata complessivamente in **1.000 tonnellate** di cui **100 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **900 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

2. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi;
 - effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.
4. Dalle operazioni di trattamento (R4) si originano i rifiuti di seguito indicati che la Ditta detiene in stoccaggio (R13/D15) per avviare a recupero/smaltimento:

| Tipologia | Codice EER |
|---|------------|
| Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati | 13 02 04* |
| Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati | 13 02 05* |
| Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione | 13 02 06* |
| Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | 13 02 08* |
| Pneumatici fuori uso | 16 01 03 |
| Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | 16 01 06 |
| Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 | 16 01 12 |
| Serbatoi per gas liquido | 16 01 16 |
| Metalli ferrosi | 16 01 17 |
| Metalli non ferrosi | 16 01 18 |
| Plastica | 16 01 19 |

| Tipologia | Codice EER |
|---------------------------------------|------------|
| Vetro | 16 01 20 |
| Componenti non specificate altrimenti | 16 01 22 |
| Batterie al piombo | 16 01 01* |

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **900 tonnellate** di cui **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **890 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

5. I rifiuti conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti a operazioni di demolizione e trattamento consistenti nella bonifica e messa in sicurezza e successiva selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero.
6. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e pavimentate.
7. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
8. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte su platee impermeabilizzate, dotate di sistemi di raccolta dei reflui e al coperto.
9. La miscelazione di diverse categorie di rifiuti di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
10. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.
11. I materiali accatastati non dovranno superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
12. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (EER 16 06 01*) e degli oli (EER 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06* e 13 02 08*) dovrà avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
13. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al codice EER 16 01 03 (pneumatici fuori uso):
 - la messa in riserva degli stessi deve essere effettuata in modo tale da evitare eventuali scivolamenti o cadute;
 - dovranno essere attuati regolari trattamenti volti ad evitare la proliferazione della zanzara tigre.
14. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e smi.
15. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
16. Devono essere adottate, per quanto attinenti alle attività svolte in impianto, modalità e accorgimenti operativi e gestionali di cui al punto 6.1 della circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".
17. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
18. L'utilizzo delle aree deve risultare conforme a quanto indicato nella planimetria "Tavola n. A" del 12/09/2020, allegata al presente atto.
19. In conformità alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119) la Ditta Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc è dotata di adeguato sistema di pesatura consistente in un dinamometro con le seguenti caratteristiche: Digytal dinamometer, MAX LDAD 3000 Kg, EMME GR5, marcatura CE;

20. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di bonifica dei siti contaminati
21. **Rispetto all'impatto acustico**, si ritiene che l'attività svolta presso l'impianto in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto della seguente prescrizione:
- ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/1998, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
22. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e smi in materia di veicoli fuori uso.

BIEFFE S.p.A.

STUDIO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE


00186 Roma - Via della Pace, 105 - Tel. 06/4782111 - Fax 06/4782112
00186 Roma - Via della Pace, 105 - Tel. 06/4782111 - Fax 06/4782112
00186 Roma - Via della Pace, 105 - Tel. 06/4782111 - Fax 06/4782112

COMUNE DI ALFONSINE

RICHIESTA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA SENZA OPERE, DEL 15/2008 ART. 209 - 01/AS 209/2008 - L. 15/2015 PER ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE SPAZIO IN VIA RAJALE, 62 ALFONSINE (BA)
PROVVEDIMENTO N. 3407 DEL 15/04/2018 E MODIFICA N. 3938 DEL 16/11/2018

| | |
|---|---------------|
| Titolo dell'ente | |
| Comprovata | |
| CAPO COMMISSARIA | ANNO 11/05/01 |
| PROGETTISTA | ANNO 11/05/01 |
| GRUPPO DI LAVORO | ANNO 11/05/01 |
| Documenti | |
| N. 101 | |
| Sottoscrizione | |
| Sottoscritta | |
| Stato | |
| STATO DI FATTO (SINCRONIZATO) | ANNO 11/05/01 |
| Il presente disegno è stato redatto con il programma AUTOCAD LT. Auto 2012.02.02. con licenza numero 440-20420284. Il presente disegno è proprietà della BIEFFE S.p.A. e non può essere diffuso o ristampato. | |

PLANIMETRIA (scala 1:200)



LEGENDA

| | |
|--|---|
| | Limite di proprietà |
| | Perimetro edifici |
| | Percorso Interno |
| | Area deposito/paraggio con stabilizzamento e suolo avente le caratteristiche come da relazione geologica che si allega Area esposta DGR 286/05 |
| | Area pavimentata |
| | Area impermeabile |
| | Area Auto Trattate all.1 D.lgs 209/03 |
| | Area Auto da Trattare In attesa di radiazione |

**Condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di
acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura**

Condizioni

La Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc, nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, svolge attività di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso. Dall'attività di che trattasi si origina uno scarico di reflui classificati come acque reflue di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura.

I reflui vengono raccolti in una vasca di prima pioggia, per poi essere scaricati, previo pozzetto di ispezione, nella rete fognaria comunale mista esistente con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Passetto n. 34 ad Alfonsine.

Lo scarico 1 è costituito esclusivamente da acque meteoriche non contaminate. Sullo scarico sono stati comunque inseriti dei disoleatori precauzionali.


La planimetria della rete fognaria (Tav. B del 02/03/2020) viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

Prescrizioni


1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** da area deposito auto incidentate.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria** del D.Lgs n. 152/06 e smi.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - **pozzetto deviatore;**
 - **vasca prima pioggia;**
 - **disoleatore;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da Hera Spa;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
10. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE Distretto di Faenza-Bassa Romagna e all'Autorità competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. La ditta, se non già in essere, deve stipulare con Hera Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
13. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
15. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
16. Dovrà essere rispettato il Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e s.m.i e relative tabelle.


PLANIMETRIA (scala 1:200)



PARTICOLARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE Pianta scala 1:10



SEZIONE TIPO scala 1:10



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.